



Newsletter #01 2019

Pensare in modo
connesso per raggiungere
l'obiettivo.



NOVITA' IVA 2019 - NUOVE NORME SULLA VENDITA PER CORRISPONDENZA

Dal 1 gennaio 2019 entreranno in vigore le nuove disposizioni IVA che interesseranno il settore delle vendite per corrispondenza.

Di principio, le forniture di beni effettuate da venditori *esteri* per corrispondenza verso il territorio svizzero soggiacciono all'imposta sull'importazione.

Sino al 31 dicembre 2018, per motivi di semplicità, se l'imposta sull'importazione (IVA da pagare in dogana, ndr.) non supera CHF 5.00 l'Amministrazione Federale delle Dogane rinuncia alla riscossione.

A partire dal 1 gennaio 2019 se il venditore *estero* per corrispondenza realizza, con forniture di beni di piccole quantità, una cifra d'affari *in Svizzera* di almeno CHF 100'000 annui, le *vendite ai clienti svizzeri* dovranno essere fatturate con l'addebito dell'IVA svizzera.

Tali imprese dovranno quindi monitorare la cifra d'affari conseguita e prevedibile per verificare la nascita dell'eventuale obbligo di annuncio ai fini IVA.

Il venditore sarà inoltre tenuto a versare l'IVA sugli invii che tipicamente soggiacciono all'imposta sull'importazione. Ne consegue che, a partire dal giorno di assoggettamento, il venditore *estero* per corrispondenza procederà all'importazione dei beni *in proprio nome* e, posto che sarà lui stesso ad essere considerato *importatore*, avrà diritto alla deduzione dell'imposta sull'importazione a titolo di imposta precedente.

Le *imprese estere* assoggettate alla nuova disciplina all'atto di annuncio ai fini IVA dovranno prestare garanzia sotto forma di fideiussione bancaria o un deposito in contanti.

PM Consulenze è in grado di assumere l'incarico di rappresentate fiscali ai fini IVA e di rappresentavi con riferimento a tutte le pratiche conseguenti.



IL COORDINAMENTO DEI REGIMI DI SICUREZZA SOCIALE

Tra gli Stati membri della Comunità Europea nonché tra i Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo si applica il principio della **libera circolazione delle persone**.

In un mondo sempre più globalizzato, tale principio riveste una fondamentale importanza nel mondo del lavoro.

I lavoratori sono oggi sempre più “mobili” e ciò comporta l’insorgere di problematiche legate alla **corretta individuazione dello Stato al quale sono dovuti i contributi sociali obbligatori** (contributi pensionistici, assicurazione infortuni e malattia e via dicendo).

Spesso il quadro normativo non è di agevole comprensione.

Focalizzando la nostra analisi sui rapporti Svizzera-Unione Europea riscontriamo che in virtù dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone sono applicabili a partire dal 1° aprile 2012 le disposizioni del Regolamento (CE) n. 883/04 e del relativo Regolamento d’applicazione n. 987/09, che reggono il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale europei.

Tale regolamento regola una molteplicità di casi: la nostra analisi vuole soffermarsi sulla tematica ben specifica del lavoratore dipendente con attività lucrativa in due diversi Stati presso datori di lavoro differenti (es. in Svizzera e in Italia).


In un simile caso **i contributi sociali obbligatori sono dovuti per la loro totalità nello Stato di residenza del lavoratore se in tale Stato viene esercitata un’attività lavorativa pari ad almeno il 25%**.

La restante parte del 75% (ipotizzando un impiego totale tra i due Stati del 100%) sarà quindi assoggettata ai contributi sociali dello Stato di residenza pur in presenza di un’attività svolta nell’altro Stato.

Le istituzioni preposte (Istituto Assicurazioni Sociali nel caso della Svizzera) determineranno tramite l’apposito formulario A1 la legislazione applicabile al lavoratore.

PM Consulenze è in grado di assistervi nell’analisi della fattispecie e nella gestione dei rapporti con gli enti previdenziali coinvolti nonché nell’espletamento di tutte le pratiche necessarie.

Stefano Bassan - stefano.bassan@pmconsulenze.ch



ESECUZIONI INGIUSTIFICATE – REVISIONE DELLA LEF DAL 1° GENNAIO 2019

La nuova norma è volta a tutelare coloro che sono stati oggetto di un’esecuzione ingiustificata, ovvero hanno ricevuto un precetto emesso senza che sussistessero i presupposti di un credito reale.

La revisione di è resa necessaria dopo che, per anni, lo strumento si è prestato ad abusi creando palesi disagi ai “presunti” debitori. Tra questi, ad esempio, la possibilità per terzi di

consultare le trascrizioni a carico del soggetto interessato; trascrizioni che perdurano, nel diritto e prassi vigente, sino a 5 anni nel caso in cui il creditore, a seguito di opposizione, non abbia attivato procedura giudiziaria.

Le modifiche riguardano gli articoli 8a, 73 e 85a LEF e saranno applicabili dal 1 gennaio 2019, interessando anche le esecuzioni spiccate prima di tale data.

Le novità riguarderanno tre ambiti (i) il debitore potrà in ogni momento, oviando all'attuale termine di 10 giorni dalla notifica del precetto, richiedere al creditore prove a supporto dell'esecuzione spiccata. Un'eventuale mancato o tardivo riscontro da parte del creditore potrà influire, in una lite successiva, nella decisione del giudice sull'attribuzione delle spese processuali e ripetibili (ii) potrà limitarsi il diritto di terzi alla consultazione delle trascrizioni e meglio lo stesso decade qualora, trascorsi 3 mesi dalla notifica del precetto e su richiesta del debitore, il creditore non abbia proceduto e non provveda entro un termine ulteriore di 20 giorni, ad attivare procedura di rigetto dell'opposizione o l'azione creditoria. Ad ogni modo, cita la norma *"se tale prova è fornita in un secondo tempo o l'esecuzione proseguita, gli uffici possono nuovamente dar notizia di quest'ultima a terzi"*(iii) al debitore è concesso il diritto, in qualsiasi fase della procedura, di avanzare richiesta di accertamento dell'inesistenza del debito. Il diritto è valevole sia che egli abbia interposto o non interposto opposizione, o l'opposizione sia stata oggetto di rigetto.

PM Consulenze SA, unitamente al suo studio legale di riferimento, è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza negli ambiti oggetto del presente intervento.

Marco Martini - marco.martini@pmconsulenze.ch



LUSSEMBURGO – INTRODUZIONE REGISTRO BENEFICIARI ECONOMICI

La nuova norma è datata 13 gennaio 2019, istituisce l'introduzione del registro dei beneficiari economici ed è applicabile alle società. Il registro deve contenere l'anagrafica dettagliata dei soggetti e deve essere depositato, oltre che presso la sede sociale, anche presso il Registro di Commercio Lussemburghese. Il registro deve potersi mantenere aggiornato e corredato da documentazione di supporto. La norma entra in vigore dal 1 marzo 2019, con un periodo transitorio di sei mesi che consente quindi alle società di poter regolare l'adempimento entro il termine del 1 settembre 2019.

PM Consulenze SA, unitamente al suo corrispondente locale di riferimento, è a vostra disposizione per valutare i singoli casi e fornire consulenza negli ambiti oggetto del presente intervento.

Marco Martini - marco.martini@pmconsulenze.ch



SHARE TO FACEBOOK



SHARE TO TWITTER



FORWARD EMAIL



PM Consulenze SA

Viale S.Francini 16, Lugano
Switzerland

[Unsubscribe](#)